



KUKULA

GROWING A SUSTAINABLE FUTURE

# STATUTO

## **Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituita l'Associazione denominata "KUKULA ONLUS".

L'Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale, nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale. Essa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

L'Associazione ha sede in Milano (CAP 20149) in Via Carlo Ravizza, n. 78.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

## **Art.2 - Finalità e attività**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue finalità di solidarietà sociale, operando nei settori della beneficenza e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. KUKULA intende promuovere modelli virtuosi di crescita e di sviluppo sostenibile, basati sulla valorizzazione degli individui, delle comunità e dell'ambiente. Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'organizzazione si propone di realizzare progetti che possano contribuire allo sviluppo delle comunità con le quali coopera nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e nei Paesi in stato di necessità, rispondendo alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

KUKULA immagina un mondo in cui ogni persona contribuisca attivamente allo sviluppo sostenibile di una società inclusiva, in cui ambiente, economia ed equità si integrino, stimolando la partecipazione delle popolazioni locali, affinché siano esse stesse protagoniste del cambiamento. L'Associazione si propone, quindi, di promuovere, la cooperazione tra soggetti.

In particolare, per il perseguimento delle suddette finalità l'Associazione svolge le seguenti attività:

- promuovere e realizzare programmi di sviluppo in ambito multisetoriale (ambientale, educativo, sanitario, sociale, agricolo, di finanza etica e di microcredito, ecc.) ed interventi di aiuto umanitario nei PVS e in altri Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- cooperare a programmi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in PVS, nei limiti stabiliti dall'art.10 D.Lgs. n.460/97 comma 1 lett. a) n.8;
- promuovere la realizzazione di programmi di educazione, formazione e sensibilizzazione di soggetti svantaggiati, per contribuire alla diffusione dei progetti di sviluppo e allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi e prodotti;
- promuovere iniziative che incentivino l'adozione di stili di vita ecologici e sostenibili, incoraggiando un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta, con particolare attenzione all'applicazione delle tecnologie appropriate;
- realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali

- promuovendo azioni volte a ridurre le pressioni esercitate dall'uomo sulla natura e sui servizi ecosistemici;
- realizzare interventi e servizi finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli impatti, presenti e futuri, degli stessi, in linea con gli accordi presi in occasione delle conferenze delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC);
  - perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG - Sustainable Development Goals), affrontando le sfide globali, comprese quelle legate alla povertà, alla disuguaglianza, al degrado ambientale, alla pace e alla giustizia;
  - realizzare attività volte a sostenere il commercio equo e solidale, il turismo responsabile e il credito etico, visti come strumenti per il raggiungimento di uno sviluppo umano sostenibile e come alternativa concreta ai modelli di produzione e consumo tradizionali;
  - migliorare le condizioni abitative e igienico-sanitarie delle popolazioni in stato di necessità, contribuendo ad attività medico-umanitarie;
  - raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso la partecipazione a bandi, premi e campagne istituzionali e tramite l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, vendite o eventi di varia natura, pubblici e privati;
  - aderire o partecipare direttamente a iniziative di organismi, enti, federazioni nazionali e internazionali che si prefiggano finalità analoghe;
  - avvalersi della collaborazione professionale di personale qualificato ai fini di assicurare una migliore realizzazione dei suoi scopi, fermo restando il rispetto di quanto dal comma 6 dell'Art.10 del D.lgs.460/97;
  - stringere legami tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione e della solidarietà;
  - produrre e diffondere testi riguardanti propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto ritiene utile agli scopi dell'Associazione stessa.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art.3 - Soci dell'Associazione**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia; e si impegnino a collaborare mettendo a disposizione la propria capacità ed esperienza per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori: si considerano tali coloro i quali hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione;
- b) i soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta accolta dal Consiglio Direttivo, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, e versamento annuale della quota prevista dall'Assemblea;

- c) i soci onorari: si considerano tali le persone - o in caso di loro decesso, loro parenti di primo grado - che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi dell'Associazione. La nomina a socio onorario deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

#### **Art.4 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di associato si perde per:

- a) esclusione su delibera del Consiglio Direttivo;
- b) recesso;
- c) decesso;
- d) candidatura a cariche politiche.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, con il parere favorevole di almeno due terzi dei membri, l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci**

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e votare;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;

- eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi, se maggiorenni;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di concorrere alla loro elaborazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e nelle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- concorrere all'elaborazione del programma e alla realizzazione delle attività ivi previste, secondo le proprie competenze, facendosi interpreti delle necessità di tutto il volontariato;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Ogni socio è tenuto a versare annualmente entro il 30 aprile la quota associativa approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I nuovi soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro 30 giorni dall'accettazione della domanda.

L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

## **Art.6 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione da chiunque, a qualsiasi titolo;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari e da ogni altra entrata, provento o contributo disposti in suo favore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

## **Art.7 - Organi sociali dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati dall'Assemblea dei soci.

## **Art.8 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

Ad ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Assemblea.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che ha il compito di redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.

### **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo - possibilmente entro la fine del mese di dicembre - e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- assumere il personale necessario per la continuità della gestione nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

### **Art.10 – Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art.11 - Revisori dei Conti**

L'Assemblea può eleggere un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Revisore o il Collegio:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

### **Art.12 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

### **Art.13 - Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Art.14 - Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Art.15 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Milano, 27/03/2019